

conto di Franco Sacchetti, ebbe Dante Alighieri verso un fabbro, che recitava malamente i suoi versi.

« Quando ebbe desinato, esce di casa ed avviarsi per andare a fare la faccenda, e, passando per porta San Pietro battendo ferro un fabbro sulla incudine, cantava di Dante come si canta uno cantare, e trasmestava i versi smozzicando e appiccicando, che pareva a Dante ricever da quello grandissima ingiuria. Non dice altro, se non che s'accosta alla bottega del fabbro, là dove avea di molti ferri, con che faceva l'arte; piglia Dante il martello e gettalo per la via, piglia le tenaglie e getta per la via, piglia le bilance e getta per la via, e così gettò molti ferri. Il fabbro, voltosi con atto bestiale, dice: 'Che diavol fate voi? Siete voi impazzito?'. Dice Dante: 'O tu che fai?'. 'Fo l'arte mia, dice il fabbro, e voi guastate le mie masserizie gittandole per la via'. Dice Dante: 'Se tu non vuoi ch'io guasti le cose tue, non guastare le mie'. Disse il fabbro: 'O che vi guasto?'. Disse Dante: 'Tu canti il libro, e non lo di' com'io lo feci: io non ho altra arte, e tu me la guasti'. Il fabbro gonfiato, non sapendo rispondere, raccoglie le cose e torna al suo lavoro; e se volle cantare, cantò di Tristano e di Lancelotto e lasciò stare il Dante ».

6. LE REGOLE DELLA CACCIA.

Il corso istituzionale dettato da Edoardo Volterra a Roma (V. E., *Corso di Istituzioni di diritto romano* [Roma, s.d. ma dal 1959] pp. 724 del primo volume finora pubblicato) è uscito, come talvolta si usa, a dispense ed è tuttora incompleto, mancando di qualche centinaio di pagine del primo volume e di tutto il secondo volume. È bene tener presente, a questo proposito, quanto scrive l'a. nella Premessa (p. 3). Si tratta di una raccolta di lezioni, « così come sono state impartite dalla cattedra », e l'opera dovrà essere integrata da un secondo volume « destinato a completare dal punto di vista scientifico la parte didattica » mediante l'« indispensabile » corredo di annotazioni bibliografiche e critiche.

Chi scrive è tra i pochissimi che, al di fuori degli studenti romani, si siano procurati i fogli di stampa man mano che uscivano. Egli, naturalmente, li ha letti e tenuti sul tavolo con piena consapevolezza di quanto l'a. aveva avvertito nella citata Premessa, mai pensando ad imbastire una recensione, che sarebbe stata quanto meno intempestiva. Ma

* In *Labeo* 7 (1961) 268.

altri, reputando che le pagine finora apparse (parte generale, diritti reali, diritti di obbligazione, diritto di famiglia) siano tali « da permettere al lettore di farsi un'idea abbastanza precisa del sistema adottato e dei criteri metodici seguiti nella ricostruzione delle concezioni romane », ha già pubblicato una sua recensione (una recensione per quattro quinti severissima, ma che poi, fortunatamente, si conclude col riconoscimento « senza riserve » dell'« onesto impegno didattico » che « anima la piana esposizione ») su una rivista di diritto romano (BETTI, in *SDHI.* 26 [1960] 443 ss.).

Non contesto il diritto di recensire un'opera incompleta. Indubbiamente chi mette in circolazione, osservati tutti gli adempimenti di legge, anche un sol foglio di stampa di un libro *in fieri*, senza attendere di concluderlo con la parola « fine », rende pubblico quel foglio di stampa, lo sottopone alla lettura dei contemporanei, lo espone pertanto alla loro critica. Mi convince un po' meno, invece, la legittimità del giudicare un libro incompleto come se fosse completo, fondando taluni argomenti di critica essenzialmente sulla sua incompletezza. E francamente non mi convince affatto (ma questa non è questione giuridica: è solo questione opinabilissima di gusto) la fretta di dire di un'opera ancora in corso di completamento che si tratta di un'opera buona o cattiva. Il fatto di non essere particolarmente amico, per quel che mi consta, né al recensito, né al recensore, mi autorizza ad essere creduto, al riguardo, assolutamente sereno.

La citata recensione, dicevo, pur riconoscendo esplicitamente che il libro del Volterra è ancora mancante della parte bibliografica e critica, non si limita ad appunti specifici, ma si spinge il più delle volte ad accusare l'a. di ignoranza (o di trascuratezza) in ordine alle discussioni dottrinali od alla varietà delle fonti, dimenticando con ciò che tutte le affermazioni per ora apparentemente apodittiche dovranno essere giustificate da adeguata discussione critica nel secondo volume. Questo non mi sembra legittimo. Legittimo è dire che una concezione è erronea, legittimo è sostenere che il metodo espositivo « per problemi » adottato da altro autore sia preferibile al metodo apparentemente narrativo utilizzato dal Volterra, legittimo è persino affermare che una opera non corredata da alcun apparato probatorio sia perciò « opaca e scevra di vivo interesse » (il che, sia lecito notarlo, andrebbe a valere per moltissimi autori senza note, a parte il Volterra: dallo Scialoja delle *Lezioni istituzionali* al D'Ors del recentissimo *Manuale*): ad affermazioni siffatte si può rispondere, dal Volterra o da altri, e non importa in che senso, *sin d'ora*. Ma legittimo non è accusare di trascuranza delle

fonti e della dottrina chi il catalogo critico delle fonti e della letteratura non lo ha ancora pubblicato, ma ha esplicitamente avvertito che lo pubblicherà.

Ora, lasciando da parte il recensito (la cui opera non sono in grado di giudicare in anticipo), lasciando da parte lo stesso recensore (i cui scatti di temperamento sono ben trascurabile cosa di fronte all'eccellenza del pensatore ed alla sostanziale bontà dell'uomo), io vorrei permettermi di trarre dall'episodio, in fondo minuscolo, una non inutile conclusione. Le recensioni critiche si risolvono talvolta, purtroppo, in un atto di caccia: si attende al varco la selvaggina per impallinarla in qualche parte. Nulla di male se ci si limita a questo, perché comunque ne guadagna, attraverso la critica, il progresso del pensiero. Ma una ben nota regola della caccia vieta di sparare alla selvaggina prima che sia uscita dai nidi o dai cespugli e si sia levata in volo. Chi spara la recensione prima del tempo non si comporta da buon cacciatore.

7. L'« ARGOMONIATIKON ».

Indagine accuratissima, come sempre, dedica il Caes al singolare istituto dell'*argomoniatikon*, fiorito alcuni secoli fa nell'isola di Chio (Caes, *L'origine historique de l'argomo(u)niatikon ou contribution de veuvage permanent imposée dans l'île de Chio à certains veuves*, in *RIDA*. 3.13 [1956] 122 ss.).

Si trattava di un contributo posto a carico delle vedove « atte alla generatione et prive di marito », nell'ipotesi che non ne volessero sapere di rimaritarsi, chiudendo così le porte alla possibilità di ottenere figli (legittimi) da altro uomo (per maggiori, e più piccanti precisazioni, cfr. p. 124 ss., 130, 136 e *passim*). Riconnettere storicamente l'argomoniatiko alla legislazione matrimoniale di Augusto non è lecito, dice giustamente il Caes, per due motivi, primo, perché non si tratta di una *incapacitas* successoria, ma di una vera e propria imposta patrimoniale; secondo, perché le sanzioni della *lex Iulia et Papia* furono abolite da Costantino (CTh. 8.16.1, a. 320). Pertanto, il Caes passa a prendere in considerazione la NovTh. Maior. 6 (a. 458), da lui già precedentemente studiata sotto altri profili, e segnala che quest'ultima, nel par. 5, stabiliva che le vedove infraquarantenni prive di figli, se non passavano a nuove nozze entro cinque anni, fossero private di una metà del loro patrimonio.

* In *Labeo* 33 (1967) 124.